

ESEMPLIFICAZIONE CRITERI VALUTAZIONE RISCHIO E ELENCO MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

1. ESEMPLIFICAZIONE CRITERI VALUTAZIONE RISCHIO

Discrezionalità: (N1) focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. La fase è discrezionale?	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza ovvero parzialmente vincolata
	Nulla	Attività completamente vincolata

Rilevanza esterna(N2): focalizza il grado di rilevanza esterna dell'attività intesa quale grado di produzione di effetti all'esterno dell'ente. Produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Alto	L'attività ha esclusivamente rilevanza esterna
	Medio	L'attività ha rilevanza sia esterna che interna
	Basso	L'attività ha prevalentemente rilevanza interna
	Nulla	L'attività ha esclusivamente rilevanza interna

Valore economico(N3): Focalizza l'entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo Qual è l'impatto economico?	Alto	L'attività dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	Medio	L'attività dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	Basso	L'attività dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o di poco conto

	Nulla	Non comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura
--	-------	---

Impatto organizzativo (N4): Individua il grado di condivisione e di partecipazione alla decisione da parte dei soggetti facenti parte della struttura organizzativa dell'ente ovvero delle altre amministrazioni. Richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	Alto	È frutto della decisione di una sola unità.
	Medio	È frutto della decisione di più unità
	Basso	È frutto della decisione di diverse amministrazioni ivi compreso il Comune
	Nulla	È espressione di un accordo ex art. 15 della legge 241/1990.

Impatto economico (N.5): Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto	Alto	Se presenti nell'ultimo anno
	Medio	Se presenti solo dal quarto al secondo anno precedente
	Basso	Se presenti solo nel quinto anno antecedente
	Nulla	Nessuna sentenza della corte dei conti né sentenze di risarcimento danni

Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti(N6)	Alto	Se presenti nell'ultimo anno
	Medio	Se presenti solo dal quarto al secondo anno precedente
	Basso	Se presenti solo nel quinto anno antecedente
	Nulla	Nessun procedimento e/o sentenza

grado di collaborazione con il RPCT nella stesura della mappatura del processo, anche ai fini della definizione delle Misure (N7)	Alto	Assenza di collaborazione in qualsiasi fase di gestione del rischio
	Medio	Media collaborazione in qualsiasi fase di gestione del rischio
	Basso	Alta collaborazione
	Nulla	Massima collaborazione in qualsiasi fase di gestione del rischio

2. ELENCO MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

- M 1 - Adempimenti relativi alla trasparenza
- M 2 - Codici di comportamento
- M 3 - Rotazione dei responsabili e del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.
- M 4 - Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interesse
- M 5 - Conferimento ed autorizzazione incarichi - ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice
- M 6 - Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)
- M 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.
- M8-Svolgimentodiincarichid'uffici-oattivitàedincarichiextraistituzionali
- M 9 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Whistleblower
- M10 -Formazione
- M11 - Definizione E Promozione Dell'etica E Di Standard Di Comportamento (Patti Di Integrità')
- M 12 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- M 13 - Conclusione dei procedimenti nei termini previsti;
- M 14 - meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nei procedimenti a rischio
- M15– Adempimenti relativi ai controlli
- M16- Attività e monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione società ed enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati
- M 17 - ricorso all'arbitrato
- M 18 –antiriciclaggio

SCHEMA MISURA: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA CODICE IDENTIFICATIVO: M 1

Il P.T.T.I. è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Salvi i limiti specifici stabiliti, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

- in capo all'amministrazione, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto n. 33 del 2013, come revisionato dal D.Lgs. n. 97/2016, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

-in capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. L'amministrazione, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni normative e programmate nel P.T.T.I., deve adottare criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

L'Amministrazione ha assolto l'obbligo di predisporre sulla home page del proprio sito istituzionale la sezione: «Amministrazione trasparente» (art. 9 d.lgs. n. 33 del 2013), all'interno della quale debbono essere assolate le pubblicazioni ed evidenziato il nominativo del RPCT e dei responsabili referenti.

<p>Normativa di riferimento</p>	<p>D.lgs. n. 33/2013 come revisionato dal D. Igs. n. 97/2016 Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 Capo V della L. n. 241/1990; Linee Guida delibera CIVIT n. 50/2013 e relativi allegati; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); aggiornamento 2015; PNA2016; aggiornamento 2017; aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022; Delibera AVCP n. 26/2013 e comunicati del Presidente dell'AVCP del 22/05/2013 con relative specifiche tecniche e del 13/06/2013; Linee guida ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28.12.2016 Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018</p>
<p>Caratteristiche</p>	<p>Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente;</p>
<p>Soggetti Responsabili</p>	<p>Giunta Comunale, per quanto di competenza; Tutti i Responsabili di area, ciascuno responsabile della elaborazione, trattazione, pubblicazione ed aggiornamento costante dei dati del settore di rispettiva appartenenza così come specificato nella sezione del presente piano dedicata alla trasparenza e nel relativo allegato; RPCT, per quanto di competenza; Responsabile titolare potere sostitutivo, per quanto di competenza; O.I.V./Nucleo Valutazione, per quanto di competenza;</p>
<p>Modalità di attuazione</p>	<p>Attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati inerenti all'organizzazione e l'attività amministrativa secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre normative settoriali vigenti. Attraverso l'adempimento, da parte dei singoli Responsabili di area, degli obblighi di comunicazione e pubblicazione così come previsti nell'allegato rubricato "obblighi di pubblicazione". Attraverso la previsione di adempimenti specifici quali obiettivi specifici e/o strategici da inserire nel DUP e/o da inserire nel P.D.O. ed indicazione dei relativi indicatori.</p>

	La pubblicazione dei dati, in caso di inerzia, è garantita con la previsione dello strumento dell'accesso civico.
Tempi di attuazione (2024/2026)	La sezione Trasparenza prevede i tempi e i termini relativi agli adempimenti specifici ivi previsti. Fa parte integrante del presente piano ed è descritta nell'apposito allegato.
Indicatori di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> -Monitoraggio su singoli atti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; - attraverso i monitoraggi in corso d'anno che vanno limitati ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tale campione va modificato, anno per anno; - n. richieste di accesso civico per mancata pubblicazione dei dati - Tracciabilità informatica degli atti
Coordinamento Ciclo Performance	<p>-L'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce specifico obiettivo qualificato quale strategico da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance</p> <p>La violazione costituisce responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance</p>

SCHEDA MISURA: CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO:M2

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è, altresì, rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Normativa di riferimento	Art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012; D.P.R.16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, dipendenti e collaboratori per l'osservanza; U.P.D. Nucleo valutazione per le incombenze di legge e quelle previste direttamente dal Codice di comportamento; Giunta comunale per l'approvazione; Nucleo di Valutazione per parere obbligatorio.
Modalità di attuazione	Il Comune di CAPRACOTTA ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale N. 118/2020 il codice nuovo di comportamento aggiornato alle linee guida ANAC 177/2020. -Le P.O. cureranno l'inserimento di clausole specifiche in ordine alla osservanza di Codici di comportamento negli atti ovvero nei contratti da loro stipulati con consulenti, collaboratori, progettisti, professionisti esterni incaricati e/o anche convenzionati, compresi i legali, dichiarando in sede di monitoraggio, l'osservanza dell'obbligo. -rispetto delle norme del codice da parte dei soggetti preposti.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Integrazione degli atti di gestione: Immediata in occasione dei singoli affidamenti; Verifica: continua e costante in ordine alla verifica del rispetto delle norme del codice e tempestiva in ordine alle segnalazioni
Indicatori di attuazione	- in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" mediante raffronto fra segnalazioni effettuate e procedimenti avviati; - acquisizione dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento; - in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per l'integrazione dei testi
Coordinamento Ciclo Performance	L'osservanza delle disposizioni del Codice costituisce specifico obiettivo Le violazioni sono sanzionate quale illecito disciplinare dall'UPD con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutate negativamente nella performance individuale ed evidenziate nella Relazione sulla Performance

**SCHEDA MISURA: ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE
ADDETTO ALLE AREE RISCHIO DI CORRUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO:M 3**

Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi dirigenziali di p.o. delle attività a rischio di corruzione altissimo (critico) si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore.

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono, all'interno dell'Ente, figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale".

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione valuterà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

L'Ente, comunque, darà applicazione al principio della cd. **Rotazione straordinaria**, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. 1 *quater*, D.lgs. n. 165/2001 e della deliberazione ANAC 215/2019, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva a carico di un dipendente, ferma restando la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare fino a conclusione del procedimento penale con sentenza definitiva, l'organo competente è tenuto a seguito di una attenta valutazione del caso concreto, con atto motivato procedere: per il personale dirigente: alla revoca dell'incarico in essere o all'attribuzione di altro incarico; per il personale non dirigente: all'assegnazione ad altro ufficio o servizio. Si precisa che il momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Normativa di riferimento	Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.lgs 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Delibera ANAC 215/2019
Caratteristica	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, Sindaco per i singoli provvedimenti, Organo esecutivo per l'adeguamento degli atti regolamentari
Modalità attuazione	Adeguamento degli atti regolamentari di conferimento degli incarichi dirigenziali e di P.O. dell'Ente secondo i criteri sopra indicati con la previsione, ove possibile, di modalità di attuazione della rotazione. Adozione dei medesimi criteri in ordine alla revoca o all'assegnazione di incarico diverso in caso di procedimento penale sia per i responsabili titolari di P.O che per i dipendenti. <i>Adozione di apposite dichiarazioni con l'indicazione esplicita delle condizioni ostative all'atto dell'attribuzione dell'incarico.</i>

Tempi di attuazione	Decorrenza immediata dall'approvazione del Piano Per tutti i settori che gestiscono processi ad elevato (critico) rischio Costante in corso di anno mediante obbligo dei dipendenti e responsabili di comunicazione apertura procedimenti penali (rinvio a giudizio o atto equipollente)
Indicatori di attuazione Coordinamento o Ciclo Performance	Reportistica in sede di verifica di attuazione delle prescrizioni del Piano e valutazione motivazioni a sostegno inapplicabilità misura.

SCHEDA MISURA: MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE CODICE IDENTIFICATIVO:M 4

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. L'art. 1, comma 41, della L. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella I. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi" che stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La norma contiene due prescrizioni, l'una relativa alla previsione di un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, l'altra relativa alla previsione di un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti; inoltre persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione, sia essa endoprocedimentale o meno, del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e previste dal codice di comportamento comunale nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. La verifica sulle dichiarazioni in merito al conflitto di interessi spetta al responsabile apicale per il personale di appartenenza, al Responsabile del personale per i titolari di PO.

Il conflitto d'interesse coinvolge di norma anche il RPCT in materia di composizione dell'U.P.D. e dell'OIV, nella titolarità di incarichi di responsabile di settore e di posizione organizzativa e/o specifici servizi nonché nella composizione della delegazione trattante di parte pubblica.

Normativa di riferimento	Art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012- Art.6 bis L. 241/1990 (introdotto dall'art. 1 co. 41 della L 190/2012) - Artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Circolari/direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2020; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, U.P.D., R.P.C.T. Nucleo Valutazione, Sindaco Organo esecutivo

Modalità di attuazione	<p>Inserimento della clausola di assenza del conflitto di interesse ricavata dall' art 6 bis l. n. 241/'90, tanto per il RUP/Responsabile del procedimento quanto per le P.O., in tutti gli atti di pertinenza dell'area;</p> <p>Qualora si verifichi un caso che concretizzi la fattispecie del conflitto di interessi, il dipendente informa per iscritto immediatamente il proprio Responsabile Titolare di P.O., a cui è rimessa la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d'interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa ai fini della partecipazione alla decisione o al procedimento. Valutata nel merito l'istanza, il Responsabile Titolare di P.O. comunica per iscritto la decisione al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività ed il dipendente è tenuto ad attenersi. Nella medesima comunicazione, ove venga ravvisato il conflitto di interessi, assegna le necessarie attività ad altro dipendente e dà atto dell'avvenuta astensione del dipendente e della relativa motivazione negli atti del procedimento. Per i Titolari di PO e Per il Segretario, RPCT, decide il Sindaco. Tutti i casi di astensione sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione, che li raccoglie redigendo annualmente un elenco delle casistiche comunicate.</p> <p>- Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.)</p>
Tempi di attuazione (2024/2026)	<p>Tempestiva per ogni caso manifestato e per eventuali segnalazioni di inottemperanza;</p> <p>Tempestiva al momento dell'adozione dell'atto di pertinenza</p> <p>Annuale per le comunicazioni al RPCT</p>
Indicatori di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso il raffronto tra le segnalazioni ricevute e le determinazioni assunte; - in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa attraverso la verifica della presenza, all'interno dell'atto, della dichiarazione inerente la verifica del conflitto di interessi come da scheda controlli. - Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.)
Coordinamento Ciclo Performance	<p>L'osservanza delle disposizioni inerenti all'astensione in ipotesi di conflitto di interesse costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance</p> <p>La violazione sostanziale della norma integrata con il compimento di un atto illegittimo ovvero con la mancata astensione costituisce responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.</p>

SCHEMA MISURA -CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE INCARICHI - IPOTESI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI ED AMMINISTRATIVI DI VERTICE CODICE IDENTIFICATIVO: M 5

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Normativa di riferimento	Decreto legislativo n.39/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018; Circolari / direttive ANAC; Determinazione n.833 del 3 agosto 2016; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)2020; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)2022;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti responsabili	Responsabili di Settore, U.P.D., R.P.C.T.,nucleo di valutazione, Sindaco, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Per ogni incarico di responsabilità o di vertice, acquisizione di autocertificazione e verifica da parte del soggetto che conferisce l'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, ovvero dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità; Obbligo del soggetto conferente l'incarico di trasmissione delle dichiarazioni richieste ed acquisite e delle verifiche effettuate al R.P.C.T che gestisce il procedimento di contestazione nelle ipotesi di situazione di incompatibilità Obbligo di pubblicazione in trasparenza laddove previsto per la figura di riferimento
Tempi di attuazione (2024/2026)	- tempestiva: all'atto dell'incarico mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, - annuali in caso di incarichi pluriennali; - Con le stesse scadenze obbligo del conferente di verifica a campione delle dichiarazioni. - pubblicazione in trasparenza secondo i termini di cui all'allegato "obblighi di pubblicazione"; - in sede di monitoraggio per la verifica sull'attuazione delle misure"

Indicatori di attuazione	<p>Annuale in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso raffronto tra le dichiarazioni sostitutive acquisite e le verifiche delle dichiarazioni effettuate ed eventuali procedimenti contestazioni avviati</p> <p>Pubblicazione in trasparenza delle dichiarazioni sostitutive</p>
Coordinamento Ciclo Performances	<p>L'osservanza delle disposizioni inerenti le ipotesi di incompatibilità e di inconfiribilità costituisce specifico obiettivo, con specifica previsione legislativa di nullità degli atti e dei contratti di conferimento degli incarichi in violazione e con la previsione di specifiche sanzioni. Verrà inoltre valutata ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance</p> <p>La violazione sostanziale della norma integrata con il compimento di un atto illegittimo ovvero con la mancata o falsa autocertificazione costituisce, fatto salvo ipotesi di reato, responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.</p>

SCHEMA MISURA ATTIVITÀ: SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS). CODICE IDENTIFICATIVO: M 6

L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla innanzi specificata normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Normativa di riferimento	Art.53, comma 16 ter, D Lgs. n.165/2000; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N. A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016; aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore ed interessati alle procedure di affidamento di cui sopra,
Modalità di attuazione	Previsione di una clausola standard pantouflage da inserire a cura dei Responsabili di PO: <ul style="list-style-type: none"> - nei contratti di assunzione del personale divieto di prestare attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente, pena l'azione di risarcimento contro l'ex dipendente; - nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione /lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma, pena l'esclusione dalla procedura medesima; - apposita dichiarazione da parte dei titolari di P.O. da pubblicare in trasparenza.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Tempestiva per ogni incarico conferito e/o contratto stipulato

Indicatori Di attuazione	<p>- in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso il raffronto fra le dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati</p> <p>-in sede di controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti come da schede controllo attraverso la verifica della presenza, all'interno dell'atto, della dichiarazione relativa.</p> <p>Pubblicazione in trasparenza delle dichiarazioni acquisite per i titolari di PO</p>
Coordinamento Ciclo Performances	<p>L'osservanza dell'obbligo costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance</p> <p>La violazione sostanziale della norma integrata con la mancata acquisizione delle dichiarazioni costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance evidenziate nella Relazione sulla Performance</p>

SCHEMA MISURA- FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. CODICE IDENTIFICATIVO: M7

L'articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Normativa di riferimento	Art. 35-bis del d.lgs n.165/2001- P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore e responsabili interessati al procedimento di nomina, U.P.D., R.P.C. T, O.I.V. Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Per ogni incarico, obbligo del Responsabile che provvede al conferimento di acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa. Il Responsabile conferente gestisce il procedimento di verifica delle dichiarazioni e relativi provvedimenti consequenziali.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Tempestiva: all'atto dell'incarico mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause ostative e con conseguente verifica dichiarazioni

Indicatori di attuazione	-in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso il raffronto tra le dichiarazioni sostitutive acquisite e le verifiche delle dichiarazioni;
Coordinamento Ciclo Performances	<p>-L'osservanza dell'obbligo di verifica dell'assenza di sentenza di condanna costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance</p> <p>La violazione sostanziale della norma integrata con la mancata acquisizione delle dichiarazioni costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance</p>

SCHEDA MISURA - INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI -CODICE IDENTIFICATIVO: M8

L'articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che "...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

La L.n.190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Rimane estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione. Rimangono esclusi gli incarichi non inerente la professionalità del funzionario.

Normativa di riferimento	Art.53, comma 3-bis, del d. lgsn.165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016aggiornamento 2017 e aggiornamento 2018; Circolari direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022;
caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, segretario comunale, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Rispetto delle norme nel rilascio delle autorizzazioni agli incarichi
Tempi di attuazione (2024/2026)	Applicazione della normativa in maniera continua e costante.

Indicatori di attuazione	<p>- in sede di monitoraggio inerente la verifica sull'attuazione delle misure attraverso la verifica tra gli incarichi richiesti e quelli autorizzati.</p>
Coordinamento Ciclo Performances	<p>-L'osservanza dell'obbligo di verifica dell'assenza di sentenza di condanna costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance</p> <p>La violazione sostanziale della norma integrata con l'autorizzazione di incarichi vietati costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.</p>

SCHEMA MISURA - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI - WHISTLEBLOWER CODICE IDENTIFICATIVO: M 9

L'articolo 54-bis del Digs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti così come modificato dall'art. I della legge n. 179 del 2017) prevede il cosiddetto "whistleblower" che è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Con la modifica normativa, Il RPCT diventa l'unico destinatario della segnalazione, è nullo ogni atto discriminatorio (dal demansionamento al licenziamento) e sono previste sanzioni amministrative per l'adozione di atti ritorsivi. È disposta l'inversione dell'onere della prova in capo all' Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione

La tutela del segnalante culmina poi nella previsione di cui all' art 3 della l. n. 179/17 a cui si deve l'introduzione di un'ipotesi di esenzione da responsabilità per il dipendente che abbia rivelato notizie coperte dall' obbligo del segreto di cui agli articoli:

326 c.p., riguardante la rivelazione ed utilizzazione di segreti d' ufficio; 622

c.p., riguardante la rivelazione di segreto professionale;

623 c.p., riguardante la rivelazione di segreti scientifici o industriali; 2105

c.c., riguardante l'obbligo di fedeltà

Va riconosciuto in tale contesto il ruolo di Transparency International (Organizzazione non governativa che si occupa di corruzione) che insieme al Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani digitali ha lanciato il progetto WhistleblowingPA al fine di mettere a disposizione di tutte le PP.AA., gratuitamente, una piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni. La P.A che sottoscrive il progetto ha accesso ad una piattaforma personale su cui il RPCT riceve segnalazioni e dialoga con i segnalanti anche in modo anonimo.

Normativa di riferimento	Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 30/11/2017 n. 179; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017 e aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Regolamento ANAC "sull' esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell' ambito del rapporto di lavoro" adottato con delibera n. 1033 del 30/10/2018 e modificato con Delibera Anac n. 312 del 10 aprile 2019 pubblicata in G.U. n. 97 del 26 aprile 2019 adottato il 23 ottobre ; la direttiva sul whistleblowing, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 26 novembre 2019 nonché la disciplina di cui al d.lgs. n. 24/2023 ove applicabile
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	R.P.C.T, U.P.D., Organo esecutivo

Modalità di attuazione	mediante adesione alla piattaforma WhistleblowingPA.
Tempi di attuazione (2023/2025)	Verifica costante e istruttoria segnalazione.
Indicatori di attuazione	Rapporto tra numero segnalazione pervenute/numero segnalazioni lavorate
Coordinamento Ciclo Performances	- la violazione sostanziale della norma integrata con l'assenza di riservatezza, ovvero con qualsivoglia forma di discriminazione costituisce responsabilità disciplinare suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

SCHEDA MISURA - FORMAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO M 10

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano triennale della formazione, uno specifico programma di formazione settoriale in materia anticorruzione. L'ANAC in sede di aggiornamento 2015, richiamato dal PNA 2016, ha ribadito il ruolo strategico della formazione: occorre assicurare una formazione più mirata sia con riferimento alle categorie di destinatari da formare in maniera differenziata rispetto al ruolo, sia in relazione ai contenuti per le diverse fasi relative all'analisi di contesto esterno e interno, alla mappatura dei processi, all'individuazione e valutazione del rischio, all'identificazione delle misure, ai profili relativi alle diverse tipologie di misure. Si è ritenuto opportuno individuare due livelli formativi: la formazione base e la formazione tecnica. La formazione base, destinata a tutto il personale che opera nelle *aree* individuate a rischio dal presente piano ed ai collaboratori del Comune a qualsiasi titolo e finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento al Codice di comportamento e disciplinare. E' organizzata attraverso incontri con i collaboratori comunali e i Responsabili titolari di P.O. che, a loro volta, provvederanno alla formazione in house del restante personale. La formazione tecnica, destinata al R.P.C.T. ed ai Responsabili titolari di P.O. che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio, alto e altissimo e finalizzata a garantire una formazione specialistica per tali soggetti, è organizzata attraverso appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto, sia dal R.P.C.T. sia da docenti esterni all'amministrazione per il Responsabile medesimo. La misura prevede attività formative per gli anni di valenza del Piano. L'ente garantisce, proprio a causa della inapplicabilità della misura della *rotazione*, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività a rischio, nonché al personale di nuova assunzione nel settore ""a rischio" il livello di formazione base mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio). Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 art. 7 bis del D.Igs 165/2001 D.P.R. 70/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022;
Caratteristiche	Misura specifica in quanto differenziata in relazione al ruolo che i dipendenti svolgono nell'ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo
Soggetti Responsabili	R.P.C.T, Organo esecutivo, responsabili di PO

<p>Modalità di attuazione</p>	<p>Attuazione di specifica formazione in tema di anticorruzione previa individuazione fabbisogni formativi e di criteri di selezione del personale a cura del R.P.C.T.</p> <p>Attività formativa per i responsabili titolari di PO e per il personale operante nelle attività a rischio e sulle materie in esso trattate o che abbiano con esso relazione. Attività formativa anche in house per tutto il restante personale a cura di ciascun responsabile di settore coordinato dal RPCT.</p> <p>Gli eventuali costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione, stante l'obbligatorietà, non si computano nel tetto massimo della spesa</p>
<p>Tempi di attuazione (2024/2026)</p>	<p>Costante in corso anno con partecipazione ai corsi di formazione;</p>
<p>Indicatori di attuazione</p>	<p>Verifica assolvimento in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso il raffronto fra i corsi organizzati e i dipendenti che vi hanno partecipato</p>
<p>coordinamento Ciclo Performances</p>	<p>La previsione di specifica formazione e la partecipazione all'attività formativa costituisce specifico obiettivo per il RPCT e per il responsabile che organizza nonché specifico obbligo per i dipendenti tenuti a partecipare da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance;</p> <p>La violazione sostanziale della norma costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.</p>

SCHEDA MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARDS DI COMPORTAMENTO (PATTI DI INTEGRITÀ) CODICE IDENTIFICATIVO M 11

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

L'A.V.C.P., con determinazione n. 4 del 2012, si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n.5066)."

Normativa di riferimento	articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018, Circolari/ direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2020, P.N.A. 2022
Caratteristiche	Misura specifica per gli affidamenti dei servizi, lavori e forniture; comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Soggetti Responsabili	Responsabili interessati alle procedure di affidamento, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Obbligo di sottoscrizione del patto di integrità, approvato dalla Giunta comunale nelle relative procedure di affidamento da parte da parte del Responsabile dall'Ente ed inserimento clausole negli atti di competenza dei settori comunali

Tempi di attuazione (2024/2026)	Tempestiva per ogni procedura di affidamento. e con indicazione avvenuto adempimento in occasione del monitoraggio attuazione misure
Indicatori Attuazione	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; Verifica assolvimento in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso il raffronto fra gli affidamenti realizzati e i patti sottoscritti.
Coordinamento Ciclo Performances	<p>La modifica degli schemi e la sottoscrizione dei patti costituisce obbligo specifico per il Responsabile da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance</p> <p>La violazione costituisce responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance</p>

SCHEDA MISURA - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE CODICE IDENTIFICATIVO - M 12

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione ed al fine di assicurare l'emersione dei fenomeni corruttivi è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili cenai i di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione

Normativa di riferimento	Convenzione Nazioni Unite sulla corruzione - Titolo II (misure preventive) artt. 5 e 13 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018, e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022;
Caratteristiche	Misura specifica
Soggetti Responsabili	R.P.C.T Organo esecutivo R.P.C.T, Organo esecutivo, Responsabili di servizio titolari di PO
Modalità di attuazione	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di avviso di aggiornamento annuale prima dell'approvazione della sezione strategica del PIAO da parte della Giunta Comunale al fine di consentire la partecipazione attiva della cittadinanza con proposte e suggerimenti.</p> <p>Al fine di verificare lo stato della qualità percepita dei servizi offerti da parte dell'utenza, finalizzato al loro miglioramento nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), ed attuare politiche di contrasto della "cattiva amministrazione" implementazione degli strumenti di comunicazione e/o degli strumenti di ascolto sul sito internet comunale per eventuali segnalazioni da parte della società civile;</p>
Tempi di attuazione (2024/2026)	<p>Pubblicazione avviso adozione prima dell'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO</p> <p>Pubblicazione questionari e/o forme di ascolto tesi al coinvolgimento degli stakeholder ed in generale della società civile in corso di anno;</p>
Indicatori di attuazione	In occasione del monitoraggio inerente la verifica sull'attuazione delle misure attraverso la verifica del numero di pubblicazioni effettuate e / o numero di iniziative svolte ovvero n.....segnalazioni questionari pervenuti

Coordinamento Ciclo Performances	<p>L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance individuale;</p> <p>La violazione sostanziale della norma costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.</p>

**SCHEDA MISURA - CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI NEI TERMINI PREVISTI.
CODICE IDENTIFICATIVO M 13**

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Con specifico riferimento al rischio di corruzione, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia.

Tale anomalia deve essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di area in modo da:

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata
- intervenire prontamente con adeguate misure correttive

L' art. 2 della Legge 241 del 1990, come modificata dall' art. 1 del D.L. 5/2012, dispone che ove un procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo).

Normativa di riferimento	art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013; Piano azionale Anticorruzione (P.N.A.) /aggiornamento al Piano anticorruzione2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2020;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, Titolare potere sostitutivo, R.P.C.T;
Modalità di attuazione	La misura viene attuata dai responsabili di settore che devono osservare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
Tempi di attuazione (2024/2026)	Tempestiva per ogni procedimento;
Indicatori di attuazione	- verifica, in sede di controllo successivo sugli atti, qualora ricorra la fattispecie; - verifica in sede di monitoraggio sull'attuazione misure attraverso la verifica delle segnalazioni per mancato rispetto dei tempi, le richieste di danno o indennizzo da ritardo, l'intervento del titolare del potere sostitutivo e le nomine di commissario ad acta.
Coordinamento Ciclo Performances	L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance La violazione sostanziale della norma costituisce responsabilità

	disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.
--	--

SCHEMA MISURA - MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI NEI PROCEDIMENTI A RISCHIO CODICE IDENTIFICATIVO M14

L'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

Normativa di riferimento	art. 1, commi 9, lett. b) legge n. 190/2012; P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 20
Caratteristiche	Misura generale in grado di incidere sul sistema complessivo della prevenzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione e coinvolgendo i processi indifferentemente dall'area di appartenenza
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, Responsabile dei controlli interni, OIV, R.P.C.T,
Modalità generiche di attuazione	<p>Compatibilmente con la dotazione organica dell'ufficio/servizio e qualora si fosse in presenza di adeguate professionalità, il soggetto firmatario del provvedimento finale deve essere distinto dal responsabile del procedimento.</p> <p>Tutti i Responsabili sono chiamati a relazionare al R.P.C T circa la possibilità di introdurre l'intervento organizzativo di cui sopra.</p> <p>Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti il Responsabile di Settore ed il Responsabile del procedimento devono rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;</p> <p>La misura si attua anche attraverso la presentazione di proposte regolamentari tesi a dettare norme generali ed astratte per la disciplina della materia.</p> <p>La misura si attua anche attraverso la predisposizione e/o presentazione di regolamentazioni e/o disposizioni e/o atti di regolazione tese a dettare principi generali per la disciplina della materia ovvero attraverso la predisposizione di check list per la standardizzazione dei procedimenti;</p>
Modalità specifiche di attuazione per tipologia di procedimento	<p>1. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI NATURA INERENTI ALLE ATTIVITÀ AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE</p> <p>I procedimenti concernenti le attività ad elevato rischio di corruzione - fatte salve le ipotesi previste dalla legge di silenzio assenso o rigetto - devono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta etc.) salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione giuntale o consiliare. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 241/1990, il responsabile di area /</p>

titolare posizione organizzativa “se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

I provvedimenti conclusivi:

Ø devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

Ø devono essere sempre motivati specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse;

Ø devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune) o, comunque, in caso di utilizzo, specificarne il significato. È opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Ciò per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti

Ø di norma, laddove possibile, il soggetto istruttore della pratica (responsabile di procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale, al fine dell'applicazione del principio di buon andamento ed imparzialità.

Le decisioni inerenti le attività a rischio devono essere attuate rispettando le norme dettate per i singoli procedimenti contenute in disposizione normative sia di rango legislativo che regolamentare.

2 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI NATURA INERENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA E/O AGEVOLAZIONI DI QUALUNQUE NATURA

Natura del contributo. Occorre preliminarmente chiarire che il concetto di contributo di natura sociale può manifestarsi in una duplice accezione, ossia in una elargizione di una somma di denaro a favore di qualcuno ovvero in un esonero dal pagamento di una somma di denaro che un soggetto avrebbe dovuto pagare.

In entrambe i casi si è in presenza di una di utilizzo di risorse pubbliche e come tale la disciplina che di seguito viene enunciata trova applicazione per entrambe le ipotesi.

Necessità di elaborare criteri oggettivi per l'elargizione dei contributi economici. L'art. 12 della L. n. 241/1990 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici o privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle

amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Ne consegue che l'elargizione economica che il Comune pone in essere nei riguardi di un soggetto terzo sia attuativa di un precedente atto dal quale si evincano le modalità procedurali di erogazione, i requisiti dei soggetti destinatari, nonché le modalità oggettive per l'attribuzione quantitativa del beneficio. In termini più concreti è necessario predeterminare oggettivamente "a chi dare, quanto dare e perché dare". Lo stesso articolo 25 della legge 328/2000 stabilisce che ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del decreto legislativo 109/1998.

Per cui dalla lettura combinata dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e dell'art. 25 della legge 328/2000 si evincono chiaramente due corollari:

Ø il Comune non può elargire una somma di denaro se prima non ha reso note le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui la stessa verrà elargita;

Ø i contributi economici destinati ai soggetti in situazione di bisogno sono subordinati alla determinazione dell'ISEE.

Di conseguenza:

- la discrezionalità dell'organo di governo si esaurisce nella determinazione dei criteri di determinazione del contributo ed in sostanza la trova la sua espressione nella norma regolamentare ove sono incardinati i criteri di erogazione dei contributi che poi l'organo gestionale dovrà applicare alle concrete fattispecie.
- La concessione di un contributo, come tutti i provvedimenti ampliativi in genere, trovanti copertura finanziaria in un'assegnazione di somme nel piano esecutivo di gestione e/o piano delle risorse, ma anche solo previsti in bilancio negli appositi capitoli destinati alla contribuzione, rappresenta un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, e come tale rientrando nella competenza esclusiva del dirigente/ responsabile di area;
- Il provvedimento di concessione del contributo è essenzialmente un provvedimento del responsabile apicale dell'ente e non può formare oggetto di deliberazione della Giunta a pena di illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che fonda la c.d. "riserva di gestione" in favore dei dirigenti rispetto agli organi politici (sono provvedimenti rientranti nella disposizione di cui all'art. 107, comma 3, lett. "f"), T.U. D.Lgs. n. 267/2000).
- I contributi devono essere preceduti da idonea pubblicizzazione, dalla indicazione dei criteri di concessione che devono essere esaustivi e completi; devono inoltre essere sorretti da idonea motivazione che dia conto esaustivamente del perché della specifica somma assegnata. I contributi devono poi essere elargiti attraverso un procedimento formale ed automatico da parte del dirigente essendosi la discrezionalità politica già esaurita nella predeterminazione dei criteri e requisiti di accesso al contributo.
- Unica possibilità di deroga è data dalla possibilità di associare all'intervento economico un progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base il quale dovrà tuttavia puntualmente indicare le motivazioni che giustificano sia l'elargizione economica sia il valore della somma erogata.

	<p>3 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI NATURA INERENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI A SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO</p> <p>La legge n. 190/2012 sottolinea testualmente come l'attività di elargizione di contributi costituisce attività a rischio.</p> <p>L'art. 12 della L. n. 241/1990 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici o privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. È necessario quindi per neutralizzare ogni potenziale rischio predisporre una rigida predeterminazione di criteri sulla base dei quali l'elargizione del contributo sia meramente automatico così anesttizzando di fatti il pericolo di eventuali accordi collusivi di natura corruttiva.</p> <p>Pertanto, nessun contributo ad enti associativi senza scopo di lucro potrà essere elargito senza la previa predeterminazione dei criteri oggettivi sulla cui base elargire il beneficio economico.</p> <p>L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di affidamento deve risultare espressamente dai singoli provvedimenti di modo tale che chiunque possa accertare l'iter oggettivo di elargizione della somma di denaro.</p>
<p>Tempi di attuazione (2024/2026)</p>	<p>Tempestiva per ogni procedimento</p>
<p>Indicatori di attuazione</p>	<p>Verifica scostamento parametri scheda in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; verifica scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti</p> <p>(Verifica degli affidamenti dei lavori PNRR tramite utilizzo di check list da compilare a cura del responsabile del settore e del responsabile ufficio ragioneria) Verifica degli affidamenti dei lavori > a € 40.000,00 in autovalutazione tramite utilizzo di check list)</p> <p>n... regolamenti proposti n..... disposizioni generali proposte n.....-agevolazioni concesse/regolamenti adottati n..... atti validati/n. atti approvati</p> <p>Assenza riferimenti controlli per assunzione impegno di spesa (durc etc....)</p> <p>scarsa motivazione dell'atto; importo determinato nell'atto di affidamento e o nel contratto superato in fase di liquidazione delle somme per gli appalti sotto soglia assenza di relazione e/o attestazione di conformità</p> <p>Assenza di relazione tecnica contenente adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero degli strumenti di collaborazione pubblico/privati</p> <p>stipula contratti in assenza controlli n.... atti adottati/ n...autorizzazioni subappalto in assenza dei controlli previsti dalla legge</p>

	<p>Indicazione chiara e completa del percorso logico argomentativo che ha condotto all'adozione del provvedimento, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990; applicazione principio di rotazione</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale</p> <p>n...atti di approvazione dei sal /n...riferimenti esecuzione del contratto in osservanza indicazioni di cui al DM 7 MARZO 2018</p> <p>n... atti approvazione variante /n.atti con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale</p>
<p>Coordinamento Ciclo Performances</p>	<p>L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance e nella Relazione sulla Performance</p>

SCHEDA MISURA: ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTROLLI CODICE IDENTIFICATIVO: M 15

L'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

L'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., prevede che “nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;

L'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;

L’Anac richiede espressamente in sede di relazione annuale l’integrazione tra gli strumenti di controllo e le misure anticorruzione;

Normativa di riferimento	Legge 190/2012; P.N.A.; aggiornamento al piano anticorruzione 2015; PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018, D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura generale ed ulteriore in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l’intero ente;
Soggetti responsabili	Responsabili di settore; responsabili di procedimento, segretario comunale
Modalità di attuazione	Controllo di regolarità contabile Controllo di regolarità - amministrativo;
Tempi di attuazione (2024/2026)	Secondo le scadenze previste dal regolamento; Secondo le indicazioni delle singole schede misure (M1-M18);
Indicatori di attuazione	Presenza dei pareri sulle deliberazioni di Giunta Comunali, presenza del visto contabile sulle determinazioni controlli periodici sugli atti secondo quanto indicato dal regolamento interno
Coordinamento ciclo performance	Costituisce specifico obiettivo la cui inottemperanza sarà da valutare ai fini della performance individuale ed evidenziata nella relazione sulla performance.

SCHEDE MISURA ATTIVITÀ E MONITORAGGIO SUI MODELLI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ENTI PUBBLICI SOCIETÀ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO O PARTECIPATIVO CODICE IDENTIFICATIVO: M 16

Dall'analisi congiunta del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., delle Linee Guida approvate con deliberazione Anac n. 8 del 17.6.2015 nonché delle Linee Guida approvate con deliberazione Anac n. 1134 dell'8.11.2017 a seguito del nuovo TUSP D. Lgs. n. 175/2016, si evince un complesso di disposizioni che prevede obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione sia in capo alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati e agli enti pubblici economici sia in capo alle amministrazioni pubbliche controllanti o partecipanti. L'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede un obbligo diretto per l'Ente di pubblicazione ed aggiornamento annuale alla sezione di "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet i seguenti dati:

- l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati nonché di quelli per i quali il Comune abbia potere di nomina degli amministratori,
- l'elenco delle società, controllate o anche soltanto partecipate, con l'indicazione della relativa quota di partecipazione (tra le società controllate vanno specificate anche quelle sulle quali il Comune esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art.2359, co.1, n.3 del codice civile, all'interno dei gruppi societari va individuata, con riguardo ad ogni singola società del gruppo, la tipologia di società indipendentemente dalla natura della capogruppo);
- l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo, comunque costituiti o vigilati, nei quali siano al comune riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- ogni elenco deve contenere per ogni ente l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del comune o delle attività di servizio pubblico affidate;
- rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra comune e gli enti medesimi;
- i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto / gestione / alienazione partecipazioni, quotazione di società;
- per ogni ente di cui agli elenchi la pubblicazione di: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo;
- il collegamento con i siti istituzionali degli enti medesimi;
- il collegamento alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità dei titolari di incarichi di amministrazione e gestione di ciascuno degli enti che essi hanno l'obbligo di pubblicare;

Altri obblighi diretti di pubblicazione del comune sono disposti dal comma 7 dell'art. 19 del d. lgs. n. 175/2016 che prevede la pubblicazione dei dati, relativamente alle società controllate elencati ai commi 5 e 6 del medesimo articolo e precisamente:

- i provvedimenti del comune con cui si fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento e di personale;
- gli atti adottati dalle società medesime per l'attuazione degli obiettivi.

Oltre all'obbligo diretto di pubblicazione di cui all'art. 22 citato, il Comune deve esercitare i compiti di vigilanza e promozione delle misure di trasparenza e prevenzione nei medesimi enti con un distinguo a seconda che si tratti:

- degli enti di cui all'art. 2bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 (enti pubblici economici, società in controllo pubblico, nonché associazioni, fondazioni ed enti privati con bilancio superiore ad € 500.000, le cui attività siano finanziate in modo prevalente da pubbliche amministrazioni e la cui totalità dei componenti degli organi amministrativi sia designata da pubbliche amministrazioni – che sono tenuti ad applicare, "in quanto compatibili", tutte le disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni sia in merito alla loro organizzazione che in merito alle loro attività e ad adottare ex art. 41 del d.lgs. 97/2016 misure integrative di prevenzione della corruzione a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231" o, motivando adeguatamente, apposito documento contenente le misure di prevenzione) per i quali il comune è tenuto a verificare se sono stati adottati gli adempimenti previsti dalla normativa loro applicabile;

degli enti di cui all'art. 2bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 (società partecipate e altri enti di diritto privato – che sono tenuti all'applicazione degli obblighi sulla trasparenza, “in quanto compatibili”, solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte per i quali il comune è tenuto ad effettuare le verifiche solo in relazione all'esercizio di funzioni amministrative ovvero di attività di pubblico interesse;

Al fine di assicurare la completa attuazione della normativa è necessario avviare un'attività ricognitiva su tutte le società e gli enti in controllo o partecipati.

Normativa di riferimento	D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (D. Lgs. n. 97/2016) TUSP D.Lgs. n. 175/2016, P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida n. 8 del 17.6.2015 e n. 1134 dell'8.11.2017 / Circolari / Direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2020
Caratteristiche	Misura specifica per il settore amministrativo
Soggetti responsabili	Responsabile settore per gli adempimenti RPCT e OIV per verifica attuazione
Modalità di attuazione	attività ricognitiva per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione Monitoraggio per la verifica degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione da parte delle società e degli enti pubblici e di diritto privato ai quali partecipa il Comune e la promozione del relativo assolvimento degli obblighi.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Pubblicazione tempestiva e comunicazione MEF dati entro i termini previsti dalla norma
Indicatori di attuazione	Verifica attuazione in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure"
Coordinamento ciclo performance	L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo, da valutare ai fini della performance individuale e nella Relazione sulla Performance.

SCHEDA MISURA - RICORSO ALL'ARBITRATO CODICE IDENTIFICATIVO M 17

La misura viene attuata mediante l'indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.

L'art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell'articolo 241 del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.». Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell'art. 1 della L. n. 190/2012:

«21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

26. Nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione.

Normativa di riferimento	L. n. 190/2012 - D. lgs. n.50/2016- P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018, Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC - PNA 2019; PNA 2022
Caratteristiche	Misura generale ed ulteriore che coinvolge i processi relativi all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, indifferentemente dall'area di appartenenza
Soggetti Responsabili	Ciascun Responsabile di Settore per competenza.

<p>Modalità di attuazione</p>	<p>Il Responsabile competente per settore, qualora ritenga opportuno, per la tipologia di procedimento, di avvalersi del ricorso all'arbitrato, è tenuto a predisporre apposita proposta di autorizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.</p> <p>Solo in presenza di tale autorizzazione può utilizzare l'inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, in quanto il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione e tali pregressi atti è nullo.</p> <p>Nella scelta dell'arbitro il Responsabile attua il principio di pubblicità e rotazione, avendo cura di riportare in apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale alla home page il nominativo della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'amministrazione stessa e tutte le eventuali pregresse nomine di arbitri nell'ultimo quinquennio avendo cura di trasmetterlo al RPCT per la verifica del rispetto del principio di rotazione.</p>
<p>Tempi di attuazione (2024/2026)</p>	<p>Immediata a decorrere dall'approvazione della sezione rischi corruttivi del Piao</p>
<p>Indicatori di attuazione</p>	<p>Verifica attuazione in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure"</p>
<p>Coordinamento Ciclo Performances</p>	<p>L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance e nella Relazione sulla Performance.</p>

SCHEMA MISURA –ANTIRICICLAGGIO M 18

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 10, comma 1, del citato Decreto, come successivamente modificato ha ridefinito il perimetro per gli uffici delle pubbliche amministrazioni relativamente a “procedure o procedimenti” potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l'art. 10, comma 1, del D.lgs. 231/2007 e s.m.i, sopra citato, e l'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione. Di qui la correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.lgs. n. 231/2017 e s.m.i., e recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Stante il complessivo quadro normativo e attuativo fin qui delineato, appare evidente che oltre a dover procedere alla nomina del soggetto preposto alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF e destinatario interno di dette segnalazioni interne, quale “soggetto gestore”, a dover promuovere un percorso formativo che interessi tutti i dipendenti coinvolti nell'ambito dei processi indicati nell'art 10 comma 1, si debba procedere ad una specifica analisi degli stessi dell'attività antiriciclaggio.

Normativa di riferimento	Art 10 c. 2 lett. g) d.lgs. n. 231/07 - Direttiva 2005/60/CE – Direttiva 2006/70/CE- Art 41 del d.lgs. n. 231/'07 prevedeva l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette L' individuazione degli indicatori di anomalie lo si deve al D.M. 25/09/2015 Gli indicatori di anomalie sono stati riportati nella linea guida Unità Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) di Banca Italia del 23 maggio 2018 pubblicata in G.U. n. 269/18 Con il recepimento della IV direttiva 2015/849/UE nel 2017 ad opera del d.lgs. n. 90/17 la P.A. non viene più inclusa tra i soggetti obbligati di cui al nuovo art 3 del d.lgs. N. 231/07 d.lgs. n. 90/17 ha recepito la IV direttiva
Caratteristiche	Misura generale ed ulteriore in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale

	l'intero ente
Soggetti responsabili	Il gestore antiriciclaggio, organo politico responsabili di settore di settore
Modalità di attuazione	Nomina del gestore ed effettuazione, al momento della revisione della mappatura dei processi, della verifica sulle aree esposte a rischio. Se la valutazione avrà avuto esito positivo, si provvederà nell'anno successivo, ad adottare una procedura interna che dia attuazione alla normativa.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Verifica anomalie ai fini del riciclaggio in occasione del monitoraggio di verifica misure;
Indicatori di attuazione	verifica in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure"
Coordinamento ciclo performance	L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance individuale e nella Relazione sulla Performance